

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BLOISE e BARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1969

Avanzamento dei capitani dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dichiarati « non idonei »

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali hanno subito, fin dai primi tempi della loro entrata in vigore, non poche modificazioni per meglio farle corrispondere alle nuove esigenze e rendere la disciplina dell'avanzamento meno drastica e più aderente alla realtà, alla luce dell'esperienza via via acquisita.

In particolare, l'articolo 29 della legge di avanzamento — 12 novembre 1955, n. 1137 — pur variato più volte nella sua formulazione ed in taluni suoi effetti secondari, non ha però subito modifiche sostanziali e tuttora vige con il peso del suo rigore originario. Esso prevede che l'ufficiale dichiarato « non idoneo » nella prima ed unica valutazione non è più ripreso in esame ai fini dell'avanzamento e dispone che i capitani restino in servizio permanente effettivo fino al limite di età, mentre gli ufficiali di grado superiore siano collocati « a disposizione ».

Questa norma, con il trascorrere degli anni si è rivelata troppo rigida e draconiana soprattutto nei confronti dei capitani; i qua-

li sono destinati così a rimanere in servizio — col medesimo grado — per complessivi 22-24 anni e perfino per 25 (un quarto di secolo).

Sono intuibili le ripercussioni specialmente di ordine morale che una tale situazione comporta nonchè le illazioni, le più libere ed arbitrarie, che essa suscita negli ambienti in cui detti ufficiali prestano servizio.

Non appare, invero, decoroso per l'ufficiale interessato mostrarsi in pubblico in divisa con lo stesso grado per un così lungo periodo di anni. Un siffatto immobilismo di carriera, ispirato a criteri anacronistici ed inumani, è in vigore solo nelle Forze armate, perchè le promozioni di tutti gli altri dipendenti dello Stato obbediscono a criteri più realistici e molto meno severi.

La ripresa in esame per l'avanzamento non è una novità neanche nel campo degli ufficiali delle Forze armate, considerato che l'articolo 63 della vigente legge di avanzamento, sopra citata, accorda ai tenenti in servizio permanente effettivo una seconda valutazione: trattandosi della stessa categoria di ufficiali inferiori, non si comprendono

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i gravi motivi per i quali i capitani siano stati esclusi da tale beneficio.

Per gli stessi magistrati, che sono i più qualificati funzionari dello Stato e per i quali il criterio selettivo deve essere necessariamente più rigoroso, la legge 25 luglio 1966, n. 560, prevede una nuova procedura di valutazione dopo ogni biennio dalla precedente, risultata sfavorevole.

È notorio che i capitani, nelle varie armi o corpi, vengono presi in esame per l'avanzamento a maggiore quando abbiano raggiunto una età media che si aggira sui 38-40 anni e compiuto un periodo di 8-9 anni di grado.

Quelli che per disavventura siano stati giudicati « non idonei », non hanno più alcuna prospettiva di avanzamento, nè possono in alcun modo ovviare ad una sì grave ed irreparabile situazione.

Ad essi non è dato che restare nei loro ranghi col medesimo grado per altri 12-14 ed anche 16 anni dopo la prima ed unica valutazione subita e vi ristagnano fino al limite di età (50 anni per le varie armi e 54 per i corpi di polizia, carabinieri compresi).

Quale, in conseguenza, il rendimento in servizio di questi ufficiali? Tanto vale accordare ad essi un po' di fiducia e di speranza, facendo balenare dinanzi alle loro legittime attese il miraggio di una sia pur lontana ripresa in esame ai fini dell'avanzamento. Ne trarrebbe vantaggio l'interesse stesso dell'Amministrazione, la quale potrebbe così avvalersi di ufficiali ansiosi di riguadagnare terreno con prestazioni dettate dall'amor proprio e dal desiderio di cancellare e rimediare al passato.

La prospettiva della promozione, sia pure a distanza di tempo, è di per sé più che sufficiente a vivificare energie e volontà altrimenti spente.

Si reputa opportuno e conveniente di fissare la seconda valutazione ad otto anni da quella precedente: tale lasso di tempo corrisponde, mediamente, a quello trascorso nel grado anteriormente alla prima valutazione ed è più che sufficiente per sanzionare mende, lacune e carenze poste alla origine del primo giudizio negativo.

Il procedimento realizza il necessario distacco di carriera tra i capitani giudicati

« idonei » al primo scrutinio, che potranno accedere fino ai gradi più elevati della gerarchia, e quelli che potranno esserlo al secondo, con carriera limitata al grado di tenente colonnello, grado raggiungibile solo negli ultimi anni di servizio.

Il provvedimento proposto per i capitani non viene esteso ai gradi gerarchici superiori, ben diversa essendo la posizione morale, economica, sociale e di carriera acquisita da questi ultimi.

La ripresa in esame dei capitani deve avvenire ad anzianità e non a scelta, come nel primo scrutinio, e deve concernere ovviamente il comportamento, le doti ed il rendimento dimostrati durante gli otto anni intercorsi tra le due valutazioni.

I capitani giudicati « idonei » sono iscritti nel ruolo speciale, distinto da quello ordinario, e la loro carriera non va oltre quella di tenente colonnello. La promozione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è compiuto l'ottavo anno anzidetto, con effetto retroattivo per quei capitani che avessero compiuto, in costanza di servizio permanente effettivo gli otto anni anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento in esame. Per i capitani ancora « non idonei » dopo la seconda valutazione, viene proposto il collocamento in posizione ausiliaria entro un mese dalla pronuncia del giudizio sfavorevole da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione si risolve, in definitiva, in un sicuro ed evidente interesse per l'Amministrazione dello Stato per quanto sopra è stato detto, ed il suo riflesso nel bilancio è di irrisoria entità considerate le modeste differenze di emolumenti da accordare, in caso di promozione, a limitate aliquote di ufficiali di ciascuna Arma o Corpo.

L'irrilevante onere, pertanto, sarebbe agevolmente reperibile tra le stesse pieghe del bilancio dei Dicasteri interessati (Difesa, Interno e Finanze) sul capitolo delle spese fisse. Giova infine ricordare che i capitani in questione, tutti con qualifica di primo capitano, godono già delle varie indennità previste per il grado di maggiore.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I capitani in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del corpo della guardia di finanza e dei Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dichiarati « non idonei » all'avanzamento sono ripresi in esame dopo che siano trascorsi otto anni dalla precedente valutazione.

Il nuovo giudizio verte sul comportamento, sulle doti e sul rendimento dimostrati nel periodo intercorrente tra le due valutazioni.

L'avanzamento è ad anzianità e non va oltre il grado di tenente colonnello.

I capitani giudicati « idonei » sono iscritti in un ruolo speciale distinto da quello ordinario e sono promossi col 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno compiuto gli otto anni suddetti.

I capitani giudicati ancora « non idonei » sono collocati in posizione ausiliaria entro un mese dalla pronuncia del giudizio sfavorevole da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.

La presente legge decorre dal 1° gennaio 1969 ed ha effetto retroattivo nei confronti di quei capitani che, anteriormente alla sua entrata in vigore, abbiano compiuto almeno otto anni di servizio permanente effettivo dopo la prima valutazione.